



COMUNE DI NIMIS

PROVINCIA DI UDINE

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA FRUIZIONE
DEI SERVIZI SCOLASTICI
RESI AGLI ALUNNI
FREQUENTANTI LA SCUOLA
DELL'OBBLIGO
DEL COMUNE DI NIMIS**

- Adottato con deliberazione di Consiglio comunale n. 76 del 27/12/1996
- Modificato con deliberazione di Consiglio comunale n. 21 del 28/09/2011
- Modificato con deliberazione di Consiglio comunale n. 35 del 26/11/2013

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA FRUIZIONE DEI SERVIZI SCOLASTICI RESI AGLI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'OBBLIGO DEL COMUNE DI NIMIS.

Art. 1

Il Comune di Nimis gestisce la mensa scolastica per gli alunni delle scuole elementari e medie presso il Plesso scolastico del Comune di Nimis.

Art. 2

1. Gli alunni delle scuole elementari e medie che usufruiscono del servizio mensa scolastica contribuiscono alle spese di gestione della mensa stessa mediante versamento di una quota per ogni pasto usufruito;
2. La Giunta comunale determina annualmente la quota per ogni singolo pasto, sia degli alunni frequentanti la scuola dell'obbligo del Comune di Nimis, sia del personale avente titolo;
3. In mancanza della deliberazione giuntale gli importi si intendono quelli in vigore nell'anno precedente;

Art. 3

- 1 - il pagamento dei singoli pasti avviene con modalità trasparenti e agevolmente tracciabili sotto il profilo economico finanziario, con l'obiettivo di assicurare, per quanto possibile, le seguenti finalità:
 - il pagamento preventivo del servizio;
 - l'impegno dell'utenza a favorire – con la fruizione continuativa del servizio – un'adeguata programmazione operativa da parte del Gestore del servizio stesso ;
 - la tracciabilità tempestiva e costante – da parte dell'Amministrazione, tramite i competenti Uffici – dei pagamenti effettuati o da effettuare da parte dell'utenza al fine di monitorare puntualmente la regolarità dei pagamenti;
- 2 - di demandare alla Giunta Comunale la determinazione delle modalità di dettaglio del pagamento del servizio da parte dell'utenza – prima dell'inizio dell'attività scolastica – in coerenza agli indirizzi fissati al comma precedente.
- 3 - non si dà luogo a rimborso quando il credito relativo al contributo non supera il limite di €5,00.

Art. 4

La giunta stabilisce, nel rispetto degli equilibri di bilancio, e previa relazione dell'assistenza sociale, eventuali situazioni che danno titolo a esenzioni al pagamento della retta scolastica.